

memorandum

Per: I Clienti dello Studio

Da: Team Litigation M&B

Data: 18/01/2016

Questione: Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 24822/2015 - interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria

1 Introduzione

1.1 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione in commento, hanno affrontato un tema complesso, già recentemente oggetto di attenzione della Corte Costituzionale, ovvero il principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario. In particolare, il giudizio è focalizzato sull'estensione della distinzione anche per quanto riguarda gli effetti sostanziali prodotti da atti processuali.

2 Conclusioni

2.1 La Corte afferma che la consegna dell'atto di citazione all'Ufficiale Giudiziario interrompe il termine prescrizionale e rende così tempestivo l'esercizio dell'azione revocatoria.

3 Il giudizio

3.1 Il quesito posto alla Corte riguarda la possibilità (negata nei due gradi del giudizio di merito) di interrompere il decorso prescrizionale previsto all'art. 2903 c.c. mediante consegna, entro il termine, all'Ufficiale Giudiziario dell'atto da notificare, per l'esercizio dell'azione revocatoria.

4 Argomentazioni

4.1 La Corte comincia il suo ragionamento dalla formulazione dell'art. 149 c.p.c., recettivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 e del seguente intervento del Legislatore. Il terzo comma dell'articolo infatti recita: *La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.*

4.2 Le S.U. osservano che la decisione della Corte Costituzionale si basa, oltre che sul diritto di difesa (che farebbe giustamente propendere per una limitazione del principio ai soli atti che esplicano il diritto di difesa: atti giudiziari e amministrativi) anche sul principio di ragionevolezza, dotato di una potenzialità espansiva notevolmente superiore.

- 4.3** I Giudici devono escludere la capacità espansiva del principio verso gli atti negoziali, vista la presenza di una norma specifica, l'art. 1334 c.c., ma osservano che ove tale norma non opera, deve estendersi il principio generale: secondo l'art. 12 delle preleggi, non dovrà intervenire *analogia legis* (e quindi applicazione dell'art. 1334 c.c.) ma *analogia iuris* (e dunque il principio generale affermato dalla Corte Costituzionale).
- 4.4** Pertanto se per impedire il perfezionarsi della prescrizione la legge prevede che l'avente diritto debba iniziare un giudizio è sufficiente che, entro il termine, egli compia gli atti necessari per iniziarlo, e non che l'obbligato ne venga anche a conoscenza.
- 4.5** Se così non fosse: il notificante potrebbe subire un pregiudizio senza che ciò dipenda da sua colpa; e il destinatario godrebbe di un vantaggio senza averne merito. E sul piano della ragionevolezza non si potrebbe certamente colpire il notificante incolpevole con la perdita definitiva del diritto quando sarebbe sufficiente imporre al notificato un lieve peso di attesa (che comunque non compromette i suoi diritti di difesa).
- 4.6** I Giudici tengono a sottolineare che non si configurerebbe neppure un conflitto con diverse soluzioni tra atti sostanziali e processuali. In ogni caso infatti è necessario operare un bilanciamento, che per definizione può dare esiti differenti a seconda della norma considerata. E nel primo caso (atti negoziali recettizi) il bilanciamento è già eseguito dal legislatore con l'art. 1334 c.c., e il diritto non può dirsi esercitato se l'atto non è portato a conoscenza del destinatario. Nel secondo caso (atti processuali) lo si effettua con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 c.p.c.
- 4.7** Osserva allora la Corte che se la legge prevede che il diritto possa essere fatto valere solo mediante un atto processuale, la prescrizione viene interrotta dall'atto di esercizio del diritto, e quindi dalla semplice consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.

* * * *